



Unione Territoriale Intercomunale Collio – Alto Isonzo

Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse

Ufficio Servizi Tecnici

BOZZA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA A FARRA D'ISONZO". CUP: G65H2000000006.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede operativa dell'Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.) Collio – Alto Isonzo sita a Gorizia in Corso Italia n. 55, tra

- _____, in qualità di _____, domiciliato/a a _____ (___) in _____ n. __, presso la sede _____, che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'UTI Collio – Alto Isonzo, con sede a Gorizia in via del Municipio n. 1, Codice Fiscale 91042300318, Partita IVA n. 01180290312, di seguito denominato "Stazione Appaltante"

e

- _____, nato/a a _____ il __/__/____, domiciliato/a a _____ (___) in _____ n. __, in qualità di _____ del _____, con sede a _____ (___) in via _____ n. __, Codice Fiscale _____, Partita IVA n. _____, di seguito denominato "Professionista";

Premesso che:

1. con determina dirigenziale n. ___ dd. __/__/2020, a seguito svolgimento di specifica Manifestazione di Interesse è stata indetta procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alle prestazioni indicate in oggetto, approvando contestualmente lo schema di disciplinare d'incarico contenente le modalità e le condizioni per l'espletamento dello stesso.
2. con determinazione dirigenziale n..... dd., l'incarico in argomento è stato aggiudicato a, alle condizioni tutte del suddetto schema di disciplinare d'incarico e dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara;
3. il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti;
4. il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito riportate;



5. il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;
6. il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale,

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
2. In caso di dubbi interpretativi o di contrasti derivanti dall'esame del presente Contratto e dei suoi allegati, dovrà essere preferita l'interpretazione più favorevole al Committente e che conduca al miglior risultato per qualità tecnica dei servizi appaltati.

ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO

1. La Stazione Appaltante affida al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico relativo alla redazione della **predisposizione dello studio di fattibilità tecnica ed economica/progetto preliminare, della progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione** delle opere di cui all'oggetto.
2. Il professionista s'impegna ad eseguire il servizio affidato alle condizioni di cui al presente disciplinare e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, comprese le obbligazioni assunte in sede di offerta tecnica ed economica, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito "Codice degli Appalti"), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore (nel seguito "Regolamento") e delle ulteriori disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, che si intendono qui tacitamente richiamati;
3. Il Professionista riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico e nel rispetto del documento preliminare alla progettazione;
4. Il Professionista si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità a cui il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi;
5. Al Professionista non spetterà alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano necessarie in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione.
6. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni o modifica potrà essere eseguita in assenza di un formale atto scritto dell'UTI. In mancanza di siffatta autorizzazione scritta il professionista/R.T.P. sarà responsabile in proprio.
7. Qualora si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, il termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità sarà in proporzione all'entità della modifica da apportare e comunque non potrà mai superare un quarto del tempo contrattuale previsto per l'esecuzione della singola prestazione



progettuale. Scaduto il termine assegnato troveranno in ogni caso applicazione le penali di cui all'art. 10, del presente disciplinare;

8. Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni di coordinamento con le amministrazioni locali interessate dalle opere in progetto al fine di definirne gli aspetti tecnici di dettaglio e ad eventuali ulteriori riunioni indette dalla Stazione Appaltante per l'illustrazione del progetto e dell'andamento della sua esecuzione al pubblico, queste ultime per un numero massimo pari a tre;
9. Il Professionista è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.
10. Il Professionista è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione Appaltante.

ART. 4 – RISERVATEZZA E DIRITTI

1. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata da parte dell'operatore economico incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza;
2. Inoltre l'incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante che ne può disporre liberamente.

ART. 5 – DURATA DELL'INCARICO E MODALITÀ DI CONSEGNA

1. Le prestazioni progettuali oggetto dell'appalto, così come stabilito in sede di offerta da parte del Professionista, dovranno essere eseguite nel termine complessivo di n. ___ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni:
 - per la consegna dello studio di fattibilità tecnica ed economica/progetto preliminare, n. ___ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
 - per consegna del progetto definitivo-esecutivo n. ___ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica/progetto preliminare.
2. L'attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione avrà durata coincidente con quella dei lavori e si riterrà concluso con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
3. Il progetto - che rimarrà in proprietà alla Stazione Appaltante - dovrà essere prodotto alla Stazione Appaltante nei tempi indicati nel presente atto in almeno n. 1 esemplare cartaceo, 1 copia su supporto informatico in formato non modificabile (.pdf) ed 1 copia in formato modificabile compatibile con i prodotti in uso alla Stazione Appaltante stessa (ad esempio, file .dwg per gli elaborati



grafici; .odt, .doc o .docx per i testi, ecc.), impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l'ottenimento di pareri, ed ogni altra finalità istituzionale ancorché non specificata nel presente disciplinare, il cui compenso è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta.

ART. 6 – COLLABORAZIONI

1. L'incaricato, nell'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare, potrà avvalersi di tutte le figure professionali indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
2. Eventuali dipendenti o collaboratori delle figure professionali di cui sopra dovranno essere preventivamente indicati alla Stazione appaltante e dovranno risultare graditi alla Stazione Appaltante, che potrà chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione di uno o più;
3. Il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell'incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto, da parte della Stazione Appaltante, oltre a quanto stabilito nel successivo art. 7;
4. La Stazione Appaltante è esente da ogni responsabilità nei confronti dei collaboratori dell'incaricato, essendo responsabile nei loro confronti l'incaricato stesso, il quale, con la sottoscrizione del presente atto dà la più ampia liberatoria in tal senso nei confronti della Stazione Appaltante stessa.

ART. 7 – CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali, così come indicato in sede di offerta economica, ammonta ad Euro (diconsi euro/.....).
2. In particolare, il compenso risulta così articolato:
 - per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica/progetto preliminare ammonta ad Euro (diconsi euro/.....);
 - per la progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ammonta ad Euro (diconsi euro/.....);
 - per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ammonta ad Euro (diconsi euro/.....);
3. Il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei Servizi, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e resterà invariato, fatta salva la possibilità di adeguamento in caso di modifiche e/o varianti in corso d'opera che, cumulativamente, superino il 20% dell'importo originario per lavori, e limitatamente alla parte eccedente;
4. Tutti gli oneri e tutte le spese finalizzate allo svolgimento dei servizi sono a carico dell'Aggiudicatario, senza diritto ad alcuno compenso o rimborso.

ART. 8 – ANTICIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità e alle condizioni previste al medesimo comma;



2. Ai sensi all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo dell'anticipazione verrà applicata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'emissione del certificato di collaudo;
3. Così come previsto dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti;
4. In relazione allo specifico incarico oggetto del presente disciplinare, considerando la diversa natura e le differenti tempistiche dei servizi richiesti in fase di progettazione e in fase di esecuzione, l'anticipazione verrà riferita agli importi e alle tempistiche delle stesse. In particolare, all'inizio dell'attività di progettazione, nei modi e alle condizioni di cui ai commi precedenti, verrà erogata un'anticipazione calcolata in riferimento agli onorari relativi alla progettazione; all'inizio della prestazione di Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione, nei modi e alle condizioni di cui ai commi precedenti, verrà erogata un'anticipazione calcolata in riferimento all'onorario riferito a tale prestazione;
5. Il pagamento dei servizi di cui alla redazione dello studio di fattibilità tecnico economica/progetto preliminare avverrà con le seguenti modalità:
 - a. il 60% a seguito della consegna degli elaborati progettuali completi ed entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura;
 - b. il restante 40% a seguito dell'approvazione degli stessi ed entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura;
6. Il pagamento dei servizi di cui alla progettazione definitiva-esecutiva avverrà con le seguenti modalità:
 - a. il 60% a seguito della consegna degli elaborati progettuali completi ed entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura;
 - b. il restante 40% a seguito dell'approvazione degli stessi ed entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura;
7. Il pagamento del servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione avverrà proporzionalmente e a seguito dell'emissione di ogni singolo SAL e, per la parte residua, a seguito dell'emissione del certificato di collaudo;
8. Ai sensi all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sugli importi di cui ai punti 5, 6 e 7 verrà applicata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'emissione del certificato di collaudo;
9. In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

ART. 9 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'incaricato ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice ed a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da sub n..... in data per l'importo di €..... pari al 10% dell'importo del presente incarico;



2. La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

ART. 10 – PENALI

1. In caso di ritardata consegna della progettazione definitiva o della progettazione esecutiva rispetto alle tempistiche di cui al precedente art. 5, maggiorate delle eventuali proroghe concesse, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo;
2. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute, in via provvisoria, su ciascun acconto di cui al precedente art. 8 mediante la riduzione del compenso spettante all'incaricato;
3. La penale complessiva, nella misura accertata dal R.U.P. secondo le modalità di legge, verrà trattenuta in maniera definitiva sul saldo del compenso secondo le disposizioni contabili vigenti;
4. La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo previsto. Qualora ciò si verificasse l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Professionista si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni. Qualora il Professionista non assolva agli obblighi di cui sopra, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
2. Il Professionista si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge 136/2010;
3. La Stazione Appaltante si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento al Professionista e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. Per le finalità di cui al presente articolo, si comunica che il conto dedicato è identificato con codice IBAN _____ della Banca _____, filiale di _____ (____) intestato a _____. La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____, C.F.: _____.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui la penale di cui all'art. 10 superi il 10% del valore contrattuale;
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto;
3. Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando la Stazione Appaltante comunicherà all'incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva;



4. Verificandosi la risoluzione, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante medesima, fermi restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e la facoltà di compensare eventuali somme dovute all'incaricato inadempiente con le somme da esso dovute alla Stazione appaltante in dipendenza dell'applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 13 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti;
2. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 14 – RECESSO

1. La Stazione Appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 109 del Codice;
2. In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.

ART. 15 – INCOMPATIBILITÀ

1. Per il Professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
2. Al riguardo l'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, i progettisti od il collaudatore statico in corso d'opera;
3. Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 16 – CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e la Stazione Appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.
2. Il Foro competente in via esclusiva è fin d'ora indicato nel Tribunale di Gorizia.

ART. 17 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice (D. Lgs. 50/2016) e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile,



nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 18 – ELEZIONE DOMICILIO

1. Il Professionista incaricato, ai fini del presente atto, dichiara di avere di eleggere domicilio, anche fiscale, obbligatoriamente a Gorizia, nel palazzo municipale in piazza Municipio, 1.

ART. 19 – SPESE

1. Si intendono a carico dell'incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

ART. 20 – CLAUSOLE FISCALI

1. Il valore presunto del presente contratto è di € _____ oltre contributo Inarcassa 4% e IVA 22%, per un totale di € _____;
2. L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'UTI, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa il Professionista incaricato che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto e come meglio specificato nell'informativa, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Fatto in un duplice originale, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, l'incaricato dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli:

- ART. 3 – RISERVATEZZA E DIRITTI
- ART. 6 – COLLABORAZIONI
- ART. 10 – PENALI
- ART. 11 – OBBLIGHI DELL'INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 13 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
- ART. 14 – RECESSO
- ART. 15 – INCOMPATIBILITÀ

Gorizia, lì _____

Per l'UTI Collio-Alto Isonzo

il Professionista

